

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
ALLEGATO (<i>Testo unificato dal relatore adottato come testo base</i>)	41
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272

Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il sistema elettorale prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni. Nel dettaglio, alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista. I candidati nei collegi uninominali possono

essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo – 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In allegato al testo è presente il modello di scheda. Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi

espressi nella regione medesima. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio oggettivo fissato dalla legge. Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono le stesse della Camera. L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Con riferimento alle questioni poste dal gruppo del Movimento 5 Stelle nella seduta del 18 maggio scorso, fa presente quanto segue.

Ricorda, innanzitutto, che il gruppo del Movimento 5 Stelle aveva sollevato due questioni relative a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, letto in combinato disposto con

il comma 2, lettera a) del testo. Sono stati ravvisati sul punto due ordini di problemi. Il primo secondo cui il comma 3 rinvia al comma 2, lettera a), mentre il comma 2, lettera a) rinvia, a sua volta, al comma 3, con ciò determinando un circolo vizioso che non consentirebbe di procedere con certezza in ordine alla esatta individuazione dei collegi plurinominali. Il secondo, a prescindere dalla soluzione di cui al tema che precede, si fonderebbe sul fatto che il testo dispone che l'individuazione del numero dei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione deve effettuarsi aggregando, di norma, 3 o 4 collegi uninominali, ammettendo implicitamente una o più deroghe ove ciò non risultasse possibile, ma in assenza di un criterio univoco circa il perimetro della deroga (si supponga una circoscrizione con 9 seggi, suddivisa in 5 collegi uninominali: il fatto che si potrebbero costituire 2 collegi plurinominali, di cui uno da 2 seggi e l'altro di 3, ma anche un unico e solo collegio plurinominale, evidenzia una piena discrezionalità in capo al Governo delegato a disegnare la mappa dei collegi).

Quanto ai temi sopra evidenziati fa presente che l'articolo 1, comma 3, del testo unico per le elezioni della Camera – come modificato dall'articolo 1, comma 1 – reca i criteri per la determinazione del numero dei seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali. Viene prima stabilito il numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione in collegi uninominali, ripartendo i 303 collegi uninominali tra le circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione (sono esclusi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). Il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione viene dunque determinato per differenza, sottraendo al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione in base all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali. Questa assegnazione dei seggi è affidata al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico. Esso determinerà dapprima, in base

al comma 1 vigente, il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e procederà successivamente, in base al comma 2 – modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera *a*) – alla determinazione del numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali, sulla base del articolo 1, comma 3, del testo unico, testé illustrato. Circa la diversa questione delle deroghe al numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali, l’articolo 1, comma 3, del testo unico – come modificato dall’articolo 1, comma 1 – deve essere letto in combinato disposto con la delega recata dall’articolo 3, che detta i criteri per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali. In particolare il principio direttivo recato dall’articolo 3, comma 1, lettera *b*), dispone che il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, « salvo che non sia altrimenti necessario per completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione ». Le deroghe al principio non sono dunque lasciate alla discrezionalità del Governo, ma costituiscono un’eccezione cui può farsi ricorso solo nel caso in cui, applicando il principio generale dell’unione di tre o quattro collegi, risulti impossibile completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Ricorda che un’altra questione sollevata dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all’articolo 1, comma 7, lettera *a*) e riguarderebbe il fatto che nei collegi uninominali, relativamente alla presentazione delle candidature e al fatto che più liste abbiano lo stesso candidato, non sarebbe chiaro se tale presentazione sia effettuata da ciascuna lista o dal candidato comune.

Sul punto rileva che l’articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico – come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera *a*) – disciplina la presentazione della lista dei candidati nei collegi plurinominali e delle candidature nei collegi uninominali, che è unica per ciascuna

lista. I periodi secondo e terzo del comma 1 dell’articolo 18-*bis* – aggiunti anch’essi dall’articolo 7, comma 1, lettera *a*) – disciplinano il caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste. Al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi ai sensi del primo periodo dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Viene inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Quanto alla questione relativa all’articolo 1, comma 7, lettera *c*), secondo cui non risulterebbe chiaro se con il complesso delle candidature di una lista in un collegio plurinominale sia inteso l’insieme dei candidati nella lista ovvero l’insieme di questi con i candidati collegati alla lista nei collegi uninominali inseriti nel collegio plurinominale, evidenzia che l’articolo 18-*bis*, comma 3, del testo unico – come modificato dall’articolo 1, comma 7- fa effettivamente riferimento al complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali, senza specificare se siano incluse anche le candidature nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. Potrebbe dunque essere necessaria una modifica che chiarisca questo punto.

Altro tema posto dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all’articolo 1, comma 12, capoverso numero 2, poiché non sarebbero chiare le modalità di effettuazione del sorteggio per l’individuazione dell’ordine dei candidati e delle liste e, in particolare, non sarebbe chiaramente esplicitato se prima si proceda alla estrazione per l’ordine dei singoli candidati e, a seguire, per ciascuno di loro, un’ulteriore estrazione per l’ordine da assegnare alle liste collegate. Dall’insieme delle disposizioni concernenti la presentazione delle candidature, le disposte modalità di

espressione del voto, nonché il facsimile della scheda riportato in allegato, parrebbe desumersi che un singolo candidato nel collegio uninominale compaia sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, anziché, rispettando la par condicio tra candidati nonché la chiarezza della scheda per l'elettore, una sola volta con al fianco l'insieme delle liste ad esso collegate. Osserva, al riguardo che l'articolo 24, comma 1, numero 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 12 – deve essere interpretato nel senso che è sorteggiato dapprima l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e, per i candidati collegati a più liste, l'ordine delle liste e, nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio.

Ricorda le problematiche rilevate relativamente all'articolo 1, commi 15 e 17, in ordine alle modalità di espressione del voto poiché non sarebbe chiaro se il voto attribuito ad un candidato sia valido anche e sempre a favore della lista che compare al suo fianco nel rettangolo e non sarebbe altresì chiaro se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista ad esso collegata ma affiancata al suo nome in un rettangolo non contiguo né se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista affiancata ad altro candidato. Sul tema fa presente che l'articolo 58, comma 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 15 – prevede che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista, accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Non è ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato

nel collegio uninominale è nullo. Vale inoltre il principio generale di cui all'articolo 59-bis, comma 6, in base al quale ogni modo di espressione del voto, difforme da quelli previsti dalla legge, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. Il caso del voto espresso con un segno sul candidato nel collegio uninominale e con un altro segno su una lista collegata al medesimo candidato ma posta in un diverso rettangolo deve essere valutato alla luce di questo principio. Potrebbe comunque valutarsi l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 59-bis che chiarisca l'effetto del voto in questo caso.

Ricorda le questioni sollevate dal gruppo del Movimento 5 Stelle in merito all'articolo 1, commi 21 e 22 e, segnatamente, sul fatto che il meccanismo di distribuzione dei seggi è determinato al livello nazionale e riversato prima nelle circoscrizioni e, da queste, nei collegi plurinominali. Nell'effettuare tale operazione si verificherebbero necessariamente forti slittamenti di seggi ripristinando il c.d. «effetto flipper» già del primo Italicum. Come noto, tale fenomeno, fortemente distortivo, fu corretto dal c.d. «emendamento Finocchiaro». Il testo in esame tornerebbe, ad avviso del gruppo Movimento 5 Stelle a proporre il meccanismo criticato, ciò che comporta la necessità di conoscere esattamente i suoi effetti sul sistema proposto.

Al riguardo osserva che l'articolo 83-bis, comma 1, ultimo periodo – come modificato dall'articolo 22- riprende il testo del cd. emendamento Finocchiaro, volto ad evitare il cd. «effetto flipper»; esso riproduce infatti il contenuto del vigente articolo 83-bis, comma 1, numero 4, ultimo periodo.

Infine, in ordine a quanto rilevato sull'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, secondo cui l'incipit del capoverso riferisce di un Ufficio elettorale centrale nazionale che non pare esistere se non con riguardo esclusivo alle procedure elettorali della Camera dei deputati ricorda che l'articolo 2, comma 3, introduce nel testo

unico del Senato l'articolo 7-bis, che istituisce l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica.

Domenico MENORELLO (CI) ritiene che l'impianto maggioritario che caratterizza il testo proposto dal relatore mal si concilia con la realtà politica attuale, nella quale si registra una evidente frammentazione degli schieramenti ben lontana da sistemi bipolari omogenei che sarebbero ben riflessi dal sistema maggioritario. Inoltre, osserva che il testo proposto spinge gli schieramenti a impostare una competizione elettorale accentuando l'antagonismo fra le parti, con il rischio di stringere coalizioni con finalità esclusivamente elettorali, a svantaggio della propria identità politica. Ritiene, dunque, si sia di fronte ad un modello finto uninominale, facendo notare che qualsiasi modello articolato su collegi uninominali impone una strettissima relazione fra il candidato e un territorio circoscritto, nel quale si concentra la campagna elettorale, pretendendo la candidatura di rappresentare proprio e specificatamente quella porzione di territorio. Il sistema proposto, invece, a suo avviso, impedisce di votare per il candidato del collegio anche in modo autonomo o indipendente dalle liste politiche che lo supportano, cosicché prevale la caratura politica del voto, tradendo e frustrando le attese tipiche delle candidature in collegi uninominali.

Inoltre, il candidato del collegio, può essere impegnato anche in plurime candidature su liste proporzionali, che insistono su aree molto più estese del collegio stesso, il che crea gravi contraddizioni nella dinamiche della campagna elettorale.

Ritiene si sia di fronte ad un modello solo teoricamente maggioritario, perché a coalizioni variabili.

Fatto notare che il modello maggioritario viene sostenuto in quanto favorirebbe la governabilità, proponendo una coalizione nei collegi, rileva che nel caso proposto invece non è così, perché l'articolo 18 del testo in esame prevede la coalizione solo nei collegi proporzionali, cosicché vi saranno circa 100 potenziali

diverse coalizioni, variabili e diverse a seconda dei collegi plurinominali. Al tempo stesso, osserva che il sistema proposto pretende che il voto sulla lista proporzionale non solo implichi la scelta dei candidati bloccati su quella lista, mancando le preferenze, ma trascini persino l'opzione per il candidato del collegio maggioritario, così inquinando una espressione squisitamente politica, che dovrebbe, invece, caratterizzare la dinamica elettorale di matrice proporzionale. Ritiene che si sia dinnanzi ad un modello superblindato e affidato alle alchimie di pochi capibastone, atteso che si propongono candidature tutte decise dalle segreterie dei partiti, sia nei collegi, sia nelle liste proporzionali. Non solo, ritiene che la possibilità di candidature plurime in collegi e, contemporaneamente, in più liste proporzionali bloccate, crea una infinita possibilità di alchimie in mano esclusivamente alle segreterie dei partiti, cosicché il voto popolare diventerebbe del tutto secondario.

Ritiene che il testo proposto rechi un modello che impedisce la partecipazione, con disparità palesi.

Per presentare una lista serviranno dalle 1500 alle 2000 firme per ogni collegio proporzionale, stimabili nell'ordine di un centinaio. Se si considera che alle scorse elezioni politiche del 2013 questo onere era richiesto per 26 circoscrizioni, si capisce, a suo avviso, che si tratta addirittura della quadruplicazione dello stesso, manifestando così la chiara intenzione di impedire la partecipazione stessa di molti alla competizione elettorale. Inoltre, rileva che l'onere delle firme è imposto per ciascun collegio proporzionale, mentre i collegi proporzionali possono essere di dimensioni diverse, pari a 3 o a 4 collegi uninominali, o anche più, visto che si fa «salvo che non sia altrimenti necessario per aggregare tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione». Dunque, fa notare che l'onere di raccogliere le firme sarà molto sperequato a svantaggio di chi è in collegi più piccoli, con evidenti incoerenze costituzionali di tale previsione per violazione del principio di uguaglianza.

Fa poi notare che la possibilità di candidature plurime e la giusta precedenza che viene ipotizzata per la elezione nei collegi uninominali comporterà che, nel frequente caso di candidati in collegi uninominali che siano anche candidati nei collegi plurinominali, le liste proporzionali potranno risultare insufficienti rispetto ai seggi inseguiti da grandi partiti. Ciò comporta, a suo avviso, che i seggi rimasti non assegnati nei collegi proporzionali verranno redistribuiti in collegi diversi da quelli in cui l'elettore ha votato, con evidenti dubbi di incostituzionalità di tale effetto, comunque, ingiusto.

Fa poi notare che il Governo potrà disegnare i collegi, componendoli con tassi discrezionalità inaccettabili. Inoltre, quanto alla suddivisione in collegi di uno stesso territorio regionale, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), ripetendo l'articolo 1, comma 1 (che modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), indica i criteri di composizione dei collegi proporzionali bloccati (cosiddetti plurinominali), per i quali non si fornisce, però, un criterio di proporzione alla popolazione, ma un rapporto con i collegi uninominali, nel senso che « tre ovvero quattro collegi uninominali contigui » compongono un collegio proporzionale. Ricordato, però, che i collegi uninominali possono oscillare rispetto alla media regionale (tra il 15 per cento in più o in meno; dunque il 30 per cento), si deve dedurre che la discrezionalità che ne deriva può introdurre gravi differenziazioni in termini di maggioranza parlamentare.

Immagina dunque una media regionale di un collegio per ogni duecentomila abitanti e due aree aventi una popolazione omogenea di 650/700.000 abitanti nella stessa regione. Ebbene, a suo avviso, facendo flettere i collegi del 15 per cento (1/170.000) una di queste aree potrebbe avere 4 collegi uninominali e 4 seggi sul relativo collegio proporzionale, per un totale di 8 deputati da eleggere. Seguirebbe anche l'individuazione di due collegi senatoriali, per un totale di 10 parlamentari.

Facendo, invece, aumentare il rapporto del 15 per cento (1/230.000) la seconda di queste aree potrebbe ritrovarsi con 3 soli collegi uninominali e con un collegio proporzionale anch'esso di 3 deputati, per un totale di 6 deputati (- 2 rispetto alla precedente pur omologa per popolazione). Fa notare che il Senato potrebbe consentire anche un solo seggio, cosicché i parlamentari di differenza fra le due aree omogenee come popolazione sarebbero ben 3. Moltiplicando questi casi sulle tante aree a diversa caratura politica presenti nelle regioni, rileva che il Governo può determinare un sensibile delta di parlamentari.

Soffermandosi sui collegi uninominali nelle circoscrizioni, evidenzia quindi il rischio di parametri e seggi variabili. Fatto notare che i collegi uninominali dovrebbero, in teoria, essere di 200.000 abitanti ciascuno (popolazione/303), evidenzia che non si trova un criterio esplicito e chiaro al fine di assicurare una omogeneità demografica nazionale, con gravi rischi di interpretazioni strumentali per chi (il Governo) ha il potere di disegnare i seggi. Ad esempio, osserva che l'articolo 1, comma 2, che modifica articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sia determinato il numero di seggi da attribuire collegi per ogni circoscrizione/regione di collegi uninominali e in quelli proporzionali, « sulla base dei risultati dell'ultimo censimento », senza esplicitare quale criterio si debba applicare ai dati del censimento in occasione di tale decreto governativo. Né all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), fra i criteri dati al governo per la formazione dei collegi, vi è quello di un omogeneo valore demografico. Per il vero, evidenzia che un esplicito parametro riferibile alla proporzione collegi/popolazione si legge solo su base regionale, in particolare alla lettera *c*) della disposizione in commento, che si occupa dei parametri demografici, nel quale si prevede uno scostamento (non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto) della popolazione di ciascun collegio rispetto non a un para-

metro nazionale, ma solo con riferimento alla « media della popolazione dei collegi della circoscrizione ». Si dichiara stupito, poi, dal contenuto dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), che, in un primo momento, stabilisce il principio per cui i collegi del Senato sono « di norma » derivati « della aggregazione di due collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera », ma poi precisa: « salvo che non sia altrimenti necessario per il minor numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei Deputati ». Così si conferma, a suo avviso, che ci potranno essere collegi per la Camera con una popolazione quasi « senatoriale », dunque pressoché doppia rispetto ai parametri normali? In effetti, fa notare che l'articolo 3, comma 1, conferisce delega al governo per determinare i collegi uninominali e i plurinominali della Camera, in particolare per ripartire i 303 collegi uninominali « in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione ». Dunque non una ripartizione « tra » le circoscrizioni in modo da rispettare una determinata proporzione fra circoscrizione e popolazione di riferimento, giacché il criterio sembra essere riferito all'interno di ogni circoscrizione (« in » ogni regione), in modo che i collegi di quella regione abbiano una stessa proporzione rispetto alla popolazione di quella (« rispettiva ») regione. Appare, dunque, possibile una interpretazione che consentirebbe proporzioni « collegio/popolazione » diverse fra regioni e regioni e, di conseguenza, un diverso numero di collegi pur in presenza di popolazioni regionali simili! In altri termini, se in una regione di 5.000.000 di abitanti si assumesse un parametro 1/200.000 la norma consentirebbe di ripartire « in » quella regione 25 collegi uninominali; se venisse assunto in un'altra regione la proporzione 1/170.000, verrebbero attribuiti 30 collegi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo all'adozione del testo base proposto dal relatore. La motivazione di tale contrarietà risiede per prima cosa nel fatto che

il testo non aderisce alla visione culturale di Forza Italia, basata sulla corrispondenza tra voto espresso e attribuzione di seggi, particolarmente in una situazione storica come quella attuale, dove è necessario il rispetto del principio della rappresentatività. Il testo base proposto, infatti, crea uno squilibrio e una distorsione del rapporto tra voto del cittadino ed eletto in chiave maggioritaria, non rispecchiando, quindi, la volontà dell'elettorato. Oltre a questo aspetto, la critica avanzata dal suo gruppo al testo base proposto nasce da radici costituzionali e dagli interventi che la Corte costituzionale, invertendo un orientamento precedente, ha iniziato a fare sulle leggi elettorali con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il nuovo atteggiamento della Corte, basato su presupposti la cui fondatezza non è del tutto condivisibile, fa sì che una nuova legge elettorale deve rendersi immune da sindacati di legittimità che saranno sicuramente espressi, creando intorno a sé un vero e proprio « scudo di Mazinga » a difesa della propria costituzionalità. E in questa direzione andava, a suo avviso, il testo proposto dal Presidente che, nella logica dei piccoli passi, partiva dall'assetto delle leggi elettorali ricavabile dalle due sentenze citate. L'impianto del testo base proposto dal relatore Fiano è invece fortemente innovativo, non solo rispetto alla citata giurisprudenza costituzionale, ma anche, su un piano comparativo, rispetto ad altri modelli. Il testo si ispira al modello tedesco e al *Mattarellum*, ma in realtà non ha niente a vedere con nessuno di questi sistemi. Il sistema tedesco, che vale tra l'altro solo per il *Bundestag*, non prevede, infatti, un'attribuzione della metà dei seggi con il sistema maggioritario e prevede, invece, l'espressione di due voti, non di uno come nel testo base proposto: un voto per il collegio uninominale e uno per il proporzionale, entrambi necessari, con la possibilità, inoltre, di esprimere un voto disgiunto. Anche il *Mattarellum*, basato anch'esso su due voti, ha un impianto e una filosofia diversa, perché l'attribuzione della quota proporzionale del 25 per cento è volta a favorire le forze politiche

più piccole. Con il meccanismo del testo proposto, la quota proporzionale vira invece sul maggioritario, anche in virtù dei piccoli seggi previsti. La contrarietà di Forza Italia si giustifica alla luce di un meccanismo distorsivo del voto che sacrifica eccessivamente la rappresentatività in nome della governabilità. È, quindi, un giudizio di carattere tecnico. La proposta di testo base ha in sé un effetto di spiazzamento sull'elettore che si convince di trovarsi di fronte a un sistema per metà proporzionale e che è invece sostanzialmente maggioritario. Ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha censurato tale effetto di spiazzamento. Nel ribadire il voto contrario del suo gruppo, dichiara la disponibilità al dialogo al fine di apportare modifiche al testo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur manifestando soddisfazione per il fatto che si giunge finalmente all'adozione di un testo che sia un punto di partenza per il prosieguo dell'*iter*, uscendo da una situazione di stallo non certo attribuibile alla responsabilità del suo gruppo, esprime forti perplessità sull'articolato in esame. Osserva, anzitutto, che tale testo è molto lontano dal modello tedesco, dal momento che, distorcendo la rappresentatività, prevede un impianto maggioritario che non è in alcun modo temperato dalla previsione di soglie di sbarramento adeguate, peraltro non contemplando la possibilità di esprimere un voto disgiunto. Rileva inoltre che il testo in esame si allontana anche dal *Mattarellum*, atteso che è privo del meccanismo dello scorporo dei voti, con il rischio di penalizzare i partiti più piccoli. Oltre a produrre effetti distorsivi in chiave maggioritaria, fa notare che il testo in questione non garantirebbe neanche governabilità, dal momento che prevede la possibilità di stringere coalizioni diverse in differenti ambiti territoriali. Espresa soddisfazione per il fatto che il relatore abbia mostrato disponibilità a confrontarsi sulla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, preannuncia il voto a favore del suo gruppo sulla

proposta di adottare il testo del relatore come testo base per il prosieguo dell'esame, non per ragioni di merito, ma esclusivamente per garantire che si passi ad una successiva fase dell'*iter* e si superi una fase di stallo di cui, a suo avviso, sono stati responsabili altri gruppi. Auspica infine che i gruppi di maggioranza chiariscano da subito se intendano davvero proseguire con il testo proposto, evitando che si prenda in giro la Commissione qualora la volontà sia invece quella di sostituirlo integralmente attraverso incisive proposte di modifica.

Stefano QUARANTA (MDP) dichiara la radicale contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo base del relatore. Ritiene che la creatività non andrebbe applicata a riforme costituzionali ed elettorali, come invece è avvenuto in questa legislatura, dove la maggioranza ha elaborato la riforma costituzionale, bocciata dal referendum del 4 dicembre scorso, l'*Italicum*, su cui è stata messa la fiducia e che è poi stato bocciato dalla Corte costituzionale. Osserva, inoltre, che lo stesso *Italicum*, nella sua versione corretta dalla sentenza della Corte costituzionale e proposta dal Presidente, è stato bocciato dal partito di maggioranza relativa che propone ora questo modello elettorale improvvisato, basato su un sistema misto di maggioritario, peraltro senza coalizioni nazionali, e proporzionale con liste bloccate, il tutto con un solo voto. Non si possono, insomma, creare sistemi elettorali come fossero telefoni cellulari di nuova generazione. La contrarietà del suo gruppo si fonda poi su una questione di metodo. Quando il presidente ha proposto il suo testo base, si parlava già del testo che è ora la proposta di testo base. E ora già si parla di un nuovo testo. A suo avviso, per rispetto della Commissione, si dovrebbe ragionare subito, nella sede propria, di un testo condiviso e non fare discussioni lontane dalla realtà del Paese. Ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S), preso atto che dall'intervento del relatore si è avuta

la conferma della correttezza di alcune questioni poste dal gruppo del M5S, sulle quali peraltro appare necessario svolgere adeguati approfondimenti, fa presente che il suo gruppo preannuncia il voto contrario sul testo proposto dal relatore. Evidenza infatti che il testo in esame propone un sistema fortemente maggioritario con una spiccata personalizzazione della contesa politica, facendo altresì notare come si introducano forti elementi distortivi mediante la previsione delle pluricandidature e attraverso disposizioni che stabiliscono la possibilità di stringere coalizioni diverse a seconda della circoscrizione territoriale di riferimento. Ritiene che si sia davanti ad un impianto totalmente da rigettare, che sembra una presa in giro nei confronti dei cittadini.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritiene surreale la discussione che si sta svolgendo su un testo che sarà sostituito da un altro. Dichiarò, in ogni modo, la contrarietà del suo gruppo al testo proposto dal relatore, prima di tutto perché si tratta di una proposta pasticciata, basata su un sistema solo in apparenza misto, ma che in realtà risulta distortivo del principio di rappresentatività. Inoltre si propone un maggioritario basato su maggioranze variabili e che, quindi, non assicura la governabilità. Altri aspetti critici sono dati dal fatto che il 50 per cento degli eletti saranno nominati dalle segreterie dei partiti e che non viene assicurata la parità di genere. Apprezza l'apertura annunciata dal relatore sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, in quanto l'attuale disposizione del testo ostacola la presentazione alle elezioni di forze politiche diverse da quelle attuali. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) esprime la soddisfazione del suo gruppo sia perché finalmente si comincerà a votare e si passerà ad un'altra fase procedurale, sia perché il testo proposto rappresenta una buona base di partenza per la prosecuzione dell'esame. Rilevato che il testo propone, a suo avviso, un certo equilibrio

tra governabilità e rappresentatività, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore di adottarlo come testo base.

Antonio DISTASO (Misto-CR) dichiara l'astensione della sua componente sull'adozione del testo base proposto dal relatore. Tale astensione si fonda sul fatto che ad un atteggiamento di apertura si affiancano alcune contrarietà. La prima riguarda il testo e, in particolare, le liste bloccate. La seconda riguarda il fatto che mentre in Commissione, il luogo preposto alla discussione, si parla di un testo, al di fuori del Parlamento si discute su un'altra proposta, che andrebbe invece discussa in questa sede, che è la più appropriata.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) preannuncia il voto contrario della sua componente sulla proposta del relatore di adottare il testo in esame come testo base, ritenendo che tale testo non garantisca né governabilità né rappresentatività. Evidenzia dunque la necessità di apportare talune modifiche, abbassando la soglia di sbarramento, introducendo il sistema delle preferenze e sopprimendo le pluricandidature.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che si stia assistendo a una sorta di gioco dell'oca. Si tirano i dadi e si parla di un sistema elettorale per tornare poi, con un altro giro di dadi, al punto di partenza. Ha difficoltà, quindi, a valutare e a votare un testo che è, a quanto si apprende, finto. In ogni modo la sua valutazione del testo è negativa per il modo come viene distorto il principio di rappresentanza e per l'assoluta assenza di scelta da parte dei cittadini. Osserva infatti che si è passati dai capilista bloccati alle liste bloccate, composte dalle segreterie dei partiti. Ribadisce, d'altra parte, che se il partito di maggioranza relativa si dichiara disponibile a votare in autunno, è pronto a votare qualsiasi legge elettorale. In questa situazione, si vede costretto a scegliere una posizione che non ama di solito prendere e dichiara l'astensione del suo gruppo.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), pur ritenendo che il testo proposto sia una buona base per il prosieguo dell'esame, giudica opportuno apportarvi alcuni miglioramenti, facendo notare che tale testo presenta elementi di difformità rispetto al contenuto della proposta di legge C.4177, a sua prima firma. Preannuncia, dunque, che il suo gruppo presenterà emendamenti al testo che sarà adottato come testo base. Rispetto a talune considerazioni svolte nel dibattito a proposito della piena rappresentanza tra voti espressi e seggi attribuiti nonché riguardo ai contenuti delle sentenze della Corte costituzionale, evidenzia come il suo gruppo si sia sempre contraddistinto per una spinta maggioritaria, nella convinzione, peraltro, che debba essere il Parlamento e non altri organi a legiferare in materia.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si richiama a quanto già detto dal deputato Quaranta. Interviene solo per osservare che, col voto sull'adozione del testo base, si va incontro a una spaccatura della Commissione, mentre dal dibattito pubblico emerge una possibile larga convergenza su una diversa proposta. Ricorda inoltre che, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, tutti i gruppi hanno preso l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in Assemblea per la fine del mese di giugno. Alla luce di tutto ciò, chiede al relatore se è davvero necessario votare oggi su un testo che sarà presumibilmente modificato o se, invece, non sia meglio avere un supplemento di riflessione che consenta di giungere a un testo condiviso che potrebbe essere discusso in pochi giorni.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) auspica che il relatore possa fornire una risposta alla questione posta dal deputato D'Attorre.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che l'adozione del testo base sia la miglior risposta che il Parlamento possa fornire a quanti hanno rivendicato con forza il ruolo del Parlamento nel legiferare in tale delicata materia. Fa notare che un eventuale rinvio dell'adozione del testo base,

che potrebbe avere peraltro conseguenze sui tempi di esame, andrebbe in senso contrario ad un metodo di lavoro incentrato sinora sul confronto parlamentare. Evidenzia che la proposta in esame, che presenta una sua organicità, potrà essere ora sottoposta alla fase emendativa, nell'ambito di un confronto serio e ponderato tra i gruppi. Fa notare, da ultimo, che non si è in presenza di alcuna spaccatura della Commissione, registrandosi piuttosto soltanto l'espressione di diverse opinioni, peraltro manifestate in modo pacato e rispettoso. Si dichiara infine aperto a dialogare con i gruppi al fine di valutare eventuali miglioramenti al testo.

Domenico MENORELLO (CI) si riserva, dopo aver sentito informalmente i rappresentanti di altri gruppi, di richiedere una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, osserva che la questione potrà essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì 26 maggio prossimo, alle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di ieri. Avverte che non sono stati presentati emendamenti. Il testo della proposta di legge sarà inviato quindi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, nonché gli emendamenti 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione e il subemendamento 0.2.01000.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

**TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripar-

tita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico. ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo cen-

simento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali. ».

b) il comma 3 è soppresso.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale ».

4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune,

iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinomiale ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.

3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione. ».

9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i candidati nei collegi uninominali ».

10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

2) all'alinea, le parole: « di cui all'articolo 19, e » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata

non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; »

13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti

gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circo-

scrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le

parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire

sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. ».

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi

possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 3 le parole: « dei collegi uninomiali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale ».

26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 3 le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse.

28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole « di cui all'articolo 1, comma 2, presentate » sono sostituite dalle seguenti: « presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, »;

c) al comma 7, le parole « , nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle » sono sostituite dalle seguenti: « e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le ».

29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.

30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse;

b) al comma 3 le parole « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole « A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata »;

e) il comma 7 è soppresso;

31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del

Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto trac-

ciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera *b)*. ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a

parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

ART. 17-bis. — 1. Il senatore eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinomiale si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; »

c) l'ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento. »;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta

la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b-bis*), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale; »;

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di

voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. ».

11. All'articolo 20-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati. »

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L'Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*. ».

13. All'articolo 21-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2. ».

14. Le tabelle A e B, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare,

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera *a*), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-*bis*. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media

della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti regioni del territorio nazionale per

l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;

d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio

comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del.....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

Tabella B
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The image shows a template for the external part of a ballot paper. It consists of three main rectangular sections arranged vertically on a grey, textured background. The top section is a large rectangle containing the following text: 'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA' in bold, followed by 'del.....' and '(data dell'elezione)' on the next line. Below this, 'REGIONE' is centered, followed by a dotted line. Then 'COLLEGIO PLURINOMINALE' is centered, followed by another dotted line. Finally, 'COLLEGIO UNINOMINALE' is centered, followed by a third dotted line. The middle section is a smaller, horizontal rectangle containing the text 'SCHEDA PER LA VOTAZIONE' in bold. The bottom section is a rectangle containing 'FIRMA DELLO SCRUTATORE' on the left, followed by a dotted line for the signature. To the right of the signature line is a circle containing the text 'BOLLO DELLA SEZIONE'.